



# **Principi generali in materia di organizzazione e funzionamento del sistema integrato dei controlli interni**

## **Indice:**

Articolo 1 – Ambito di applicazione	pag. 1
Articolo 2 – Finalità e principi	pag. 1
Articolo 3 – Organizzazione	pag. 2
Articolo 4 – Controllo di regolarità amministrativa	pag. 2
Articolo 5 – Controllo di regolarità contabile	pag. 2
Articolo 6 – Controllo di gestione	pag. 2
Articolo 7 – Controllo strategico	pag. 2
Articolo 8 – Controllo sugli equilibri finanziari	pag. 2
Articolo 9 – Controllo sulle società partecipate non quotate	pag. 3
Articolo 10 – Controllo sulla qualità dei servizi	pag. 3
Articolo 11 – Integrazione dei controlli interni con le procedure per la misurazione e la valutazione della performance	pag. 3
Articolo 12 – Integrazione dei controlli interni con la trasparenza amministrativa	pag. 4

## **PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI**

### **Articolo 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento stabilisce i principi e i criteri generali che presiedono l'organizzazione e il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni.
2. Il sistema integrato dei controlli interni si compone:
  - a. del controllo di regolarità amministrativa, di cui agli articoli 147, comma 1, e 147bis del decreto legislativo n. 267/2000;
  - b. del controllo di regolarità contabile, di cui agli articoli 147, comma 1, e 147bis del decreto legislativo n. 267/2000;
  - c. del controllo di gestione, di cui agli articoli 147, comma 2, lettera a), 196, 197, 198 e 198bis del decreto legislativo n. 267/2000;
  - d. del controllo strategico, di cui agli articoli 147, comma 2, lettera b) e 147ter del decreto legislativo n. 267/2000;
  - e. del controllo degli equilibri finanziari, di cui agli articoli 147, comma 2, lettera c) e 147quinquies del decreto legislativo n. 267/2000;
  - f. del controllo sulle società partecipate, di cui agli articoli 147, comma 2, lettera d) e 147quater del decreto legislativo n. 267/2000;
  - g. del controllo sulla qualità dei servizi, di cui agli articoli 147, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 267/2000.
3. L'insieme dei dati e delle informazioni raccolte, analizzate e rielaborate dal sistema integrato dei controlli interni integra e supporta il sistema di valutazione della performance di cui all'articolo 4 e seguenti del decreto legislativo n. 150/2009.

### **Articolo 2 – Finalità e principi**

1. Mediante l'organizzazione e il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, il Comune assicura l'economicità, l'efficacia, la legalità della gestione complessiva dell'Ente e il buon andamento dell'attività amministrativa
2. Il sistema integrato dei controlli interni è svolto in base ai seguenti principi:
  - a. distinzione tra le funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
  - b. efficacia delle attività di controllo;
  - c. flessibilità ed efficienza dei modelli organizzativi e delle metodologie di verifica utilizzate;
  - d. costante aggiornamento e adeguamento del sistema ai mutamenti normativi intervenuti e alle necessità sopraggiunte;
  - e. trasparenza.
3. Esso è diretto a:
  - a. verificare, attraverso i controlli di regolarità, la legittimità, regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;
  - b. verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
  - c. valutare, attraverso il controllo strategico, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
  - d. garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche mediante la valutazione degli effetti sul bilancio comunale dell'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni;
  - e. verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali e la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
  - f. garantire il controllo dei costi nonché della qualità dei servizi erogati, sia direttamente sia indirettamente mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie finalizzate a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

4. Il sistema dei controlli interni supporta i processi di programmazione e valutazione secondo quanto delineato nello schema allegato

### **Articolo 3 – Organizzazione**

1. Fermi restando i principi contenuti nel presente regolamento, l'organizzazione e il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni è disciplinato dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione.
2. Partecipano all'organizzazione ed allo svolgimento del sistema dei controlli interni il Segretario Generale, i Dirigenti e le unità organizzative preposte al controllo
3. Il funzionamento è garantito da apposito sistema informativo esteso agli organismi gestionali esterni.

### **Articolo 4 – Controllo di regolarità amministrativa**

1. Il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa, attraverso il controllo sugli atti amministrativi.
2. Con il controllo di regolarità amministrativa il Comune persegue lo scopo di assicurare la regolarità e la correttezza della propria attività e di ottenere un costante miglioramento della qualità degli atti prodotti dalle varie strutture dell'ente, in maniera tale da garantire e aumentare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa, consentire, ove possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di autotutela e prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti, al fine di ridurre il contenzioso.
3. Oltre a quanto indicato nell'articolo 3, il controllo di regolarità amministrativa si svolge nel rispetto dei principi di autonomia ed esclusività della responsabilità dirigenziale, e del principio di autotutela.

### **Articolo 5 – Controllo di regolarità contabile**

1. Il controllo di regolarità contabile è finalizzato a garantire la compatibilità dell'attività amministrativa con la programmazione finanziaria dell'ente e con gli obiettivi di finanza pubblica.
2. Lo svolgimento del controllo di regolarità contabile è disciplinato dal Regolamento di contabilità.

### **Articolo 6 – Controllo di gestione**

1. Il controllo di gestione è diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del comune, ed è svolto con cadenza almeno semestrale.
3. Lo svolgimento del controllo di gestione è disciplinato dal Regolamento di contabilità, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 267/2000.

### **Articolo 7 – Controllo strategico**

1. Il controllo strategico ha lo scopo di verificare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli strumenti di determinazione di indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. La pianificazione strategica discende direttamente dal programma di mandato disciplinato dallo Statuto.
3. Pianificazione e controllo strategico si fondano su un sistema di informazioni riguardanti gli aspetti territoriali, demografici, sociali, economici e culturali, costantemente aggiornato e tendenzialmente interattivo verso i portatori di interesse e i cittadini.
4. La verifica è effettuata attraverso metodologie finalizzate a rilevare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, gli aspetti economici connessi ai risultati ottenuti, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, le procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfazione della domanda espressa e gli aspetti socio-economici.
5. L'unità organizzativa preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre alla Giunta e al Consiglio per la successiva approvazione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi e del il referto periodico che il Sindaco è tenuto ad inviare alla Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.

### **Articolo 8 – Controllo sugli equilibri finanziari**

1. Il controllo sugli equilibri finanziari presidia la gestione di competenza, la gestione dei residui e la gestione di cassa del Comune.
2. Lo svolgimento del controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato dal Regolamento di contabilità.

### **Articolo 9 – Controllo sulle società partecipate non quotate**

1. L'amministrazione delle società partecipate è improntata ai criteri di legalità, buon andamento, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nonché al rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario. Le società partecipate assumono come principio di gestione il contenimento dell'indebitamento.
2. Il controllo sulle società partecipate è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli assetti organizzativi e della gestione in relazione allo scopo sociale, agli indirizzi dati ed agli obiettivi gestionali assegnati.
3. Allo scopo il Comune definisce, nella Relazione previsionale e programmatica, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi predefiniti, ed organizza un idoneo sistema informativo finalizzato al controllo.
4. L'unità organizzativa preposta all'esercizio delle funzioni di controllo societario ed economico-finanziario sulle partecipate è individuata dalla Giunta. Tale unità organizzativa, in particolare, provvede a:
  - a. rilevare i rapporti economico-patrimoniali e finanziari tra il Comune e le società partecipate nonché la situazione contabile delle società;
  - b. effettuare il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli obiettivi economico-finanziari prefissati, rilevando gli scostamenti anche in relazione ai potenziali effetti sul bilancio dell'Ente;
  - c. verificare il rispetto delle norme sui vincoli di finanza pubblica.
5. La definizione, la gestione ed il controllo dei contratti di servizio con le società partecipate e degli affidamenti di funzioni e servizi, anche in regime *in house*, è effettuata dalle unità organizzative competenti per materia in relazione all'oggetto dei singoli contratti e affidamenti. Esse, in particolare, provvedono a:
  - a. definire e gestire i contratti di servizio e gli affidamenti, adottando gli atti necessari;
  - b. effettuare il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli obiettivi di servizio prefissati, verificando l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle gestioni, rilevando gli scostamenti ed individuando le opportune azioni correttive;
  - c. verificare la quantità e la qualità dei servizi erogati, anche attraverso l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni all'Ente.
6. Le unità organizzative rendono disponibili le informazioni e le valutazioni di cui dispongono e collaborano in modo da assicurare l'esercizio coordinato ed uniforme delle funzioni di programmazione, controllo e rendicontazione.
7. Le società partecipate ottemperano alla puntuale trasmissione al Comune delle informazioni e documenti di cui quest'ultimo ha necessità per l'espletamento dell'attività amministrativa, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, di controllo, di pubblicità e di rendicontazione previsti dalle norme in vigore. Per la raccolta e la trasmissione dei dati le società si attengono agli standard indicati dal Comune.
8. Affinché il Comune eserciti sulle società partecipate, affidatarie secondo il modello *in house*, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, dette società adottano, con modalità specificate nei contratti di servizio, almeno:
  - a. la contabilità analitica per centri di costo e di ricavo, articolati distintamente per socio affidatario e per tipologia di attività affidata, dalla quale possano evincersi i costi ed i ricavi effettivi attribuibili ai singoli soci affidatari e che consenta la ripartizione pro quota dei costi generali sulla base di criteri oggettivi;
  - b. il controllo di gestione;
  - c. gli eventuali ulteriori sistemi informativi, di rilevazione, di reportistica e di rendicontazione disciplinati dai contratti di servizio.
9. I risultati complessivi della gestione del Comune e delle società partecipate sono rilevati mediante il bilancio consolidato, la cui disciplina è dettata dal Regolamento di contabilità.

### **Articolo 10 – Controllo sulla qualità dei servizi**

1. Il controllo sulla qualità dei servizi, erogati sia direttamente che indirettamente, è finalizzato ad assicurare la piena accessibilità e fruibilità degli stessi da parte degli utenti, in relazione a standard predefiniti.
2. Gli atti che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del controllo sulla qualità dei servizi sono ispirati ai principi di trasparenza e pubblicità delle informazioni, miglioramento continuo e partecipazione degli utenti.
3. Il controllo sulla qualità dei servizi è effettuato anche mediante l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti, sia esterni che interni.

4. Le società partecipate dal Comune adottano e sviluppano sistemi di controllo della qualità dei servizi conformi ai principi contenuti nel presente regolamento ed ai rispettivi contratti di servizio.

#### **Articolo 11 – Integrazione dei controlli interni con le procedure per la misurazione e la valutazione della performance**

1. Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'Ente ed individuale dei dipendenti è alimentato ed aggiornato con le informazioni derivanti dal sistema integrato dei controlli interni, sia per la definizione degli obiettivi che per la loro misurazione e valutazione.

2. Il piano dettagliato degli obiettivi e il complesso degli obiettivi di performance sono contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione.

3. I parametri e le risultanze del controllo sugli equilibri finanziari sono recepiti negli strumenti e nelle procedure di misurazione e valutazione della performance organizzativa.

4. La partecipazione attiva dei dipendenti al corretto funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, secondo i principi, le finalità e le procedure disciplinate nell'ambito del presente regolamento, costituisce elemento di valutazione dei comportamenti gestionali, professionali e organizzativi disciplinati dal sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'ente.

#### **Articolo 12 – Integrazione dei controlli interni con la trasparenza amministrativa**

1. Gli atti e i documenti che contengono la programmazione delle attività e dei controlli e i risultati del controllo di regolarità amministrativa, del controllo di gestione, del controllo strategico, del controllo sulle società partecipate e del controllo sulla qualità dei servizi sono pubblicati sulla Rete Civica del Comune, in apposita e specifica sezione.

2. Tutto quanto indicato nel comma 1 deve essere pubblicato utilizzando un linguaggio facilmente accessibile e, se ciò non contrasta con le finalità della trasparenza amministrativa, in maniera sintetica.